REGOLAMENTO (CE) N. 918/94 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1994

recante deroga al regolamento (CEE) n. 778/83 che stabilisce norme di qualità per i pomodori a grappolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 778/83 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1657/92 [4], ha stabilito norme di qualità per i pomodori; che si è constatata un'evoluzione della domanda in rapporto a una diversa presentazione dei prodotti; che, dall'osservazione del mercato, è emerso che esiste una particolare domanda di pomodori a grappolo (attaccati allo stelo); che è opportuno permettere la commercializzazione di tali prodotti per un periodo di prova limitato, allo scopo di valutare se la domanda dei consumatori persista;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al termine della campagna di commercializzazione 1994 ed in deroga alle norme di qualità per i pomodori stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 778/83 è permessa la commercializzazione di pomodori a grappolo (attaccati allo stelo), classificati nelle classi « Extra » o « I », purché essi rispondano ai criteri previsti per tali classi, salve le eccezioni indicate nel paragrafo 2.

2. I pomodori a grappolo (attaccati allo stelo) devono essere imballati in imballaggi di contenuto omogeneo.

Gli steli devono essere freschi, sani, puliti e privi di foglie e di sostanze estranee visibili.

Per quanto riguarda la calibrazione, il calibro minimo dei pomodori a grappolo (attaccati allo stelo) è di 35 mm. A questo tipo di pomodori non si applica la scala di calibrazione prevista nel titolo III « Disposizioni relative alla calibrazione », lettera B dell'allegato al regolamento (CEE) n. 778/83.

Per quanto riguarda le indicazioni esterne, ogni imballaggio contenente pomodori a grappolo deve recare, oltre alle indicazioni previste nelle norme di qualità relative ai pomodori nel titolo VI « Disposizioni relative alle indicazioni esterne », lettere A, C, D ed E dell'allegato al regolamento (CEE) n. 778/83, i termini « pomodori a grappolo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.
[3] GU n. L 86 del 31. 3. 1983, pag. 14.
[4] GU n. L 172 del 27. 6. 1992, pag. 53.